

COMUNE DI CESANA BRIANZA

STATUTO

Delibera n. 7 del 16/2/2001.

PARTE I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il comune di Cesana Brianza fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della regione Lombardia.
2. Il comune di Cesana Brianza è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente statuto.
3. Il comune di Cesana Brianza ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il presente statuto disciplina l'organizzazione dell'ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di partecipazione con la provincia, di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Disciplina inoltre ogni altro aspetto che nell'ambito dei principi fissati dalla legge debba necessariamente essere regolato per garantire la piena operatività dell'ente.
5. Il comune di Cesana Brianza esercita la sua potestà entro i confini del suo territorio. Sono soggetti a tale potestà tutti coloro che risiedono o dimorano sul territorio, tutti coloro che vi si trovano provvisoriamente o vi transitano e tutte le cose nello stesso esistenti.
6. Il comune di Cesana Brianza può estendere i suoi interventi a favore dei propri cittadini allorché essi si trovino anche in altri territori comunali, attraverso l'assistenza e la cura dei loro interessi generali, senza peraltro che esso eserciti una propria potestà nell'ambito territoriale di competenza di altri comuni.

Art. 2 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato e della regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il comune coopera con gli altri comuni, con la comunità montana con la provincia e con la regione.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 3,420 e confina con Canzo, Civate, Suello, Annone di Brianza, Bosisio Parini, Pusiano, lago di Pusiano.
2. Il comune ha sede nel palazzo civico.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cesana Brianza e con lo stemma in uso raffigurante l'acquedotto romano di colore rosso, piantato su prato verde sormontato da biscione visconteo su fondo d'argento.
2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo rappresentante, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Presso il palazzo civico il comune ha un "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La giunta comunale individua un apposito spazio da adibire ad albo pretorio e può suddividerlo in sezioni speciali.
3. Il messo comunale cura l'affissione all'albo pretorio degli atti e avvisi, e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo 1 ORGANI ELETTIVI

Art. 6 - Organi

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Capo I Il Consiglio

Art. 7 - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità, ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del consiglio nel quadro dei principi stabiliti nello statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 - Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 9 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 10 - Commissioni consiliari

1. Sono istituite le commissioni consiliari, costituite nell'ambito del consiglio comunale garantendo la presenza della minoranza.
2. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale determina il numero e la materia di competenza delle commissioni, il numero dei componenti delle stesse e ne disciplina l'organizzazione e le forme di lavoro.
3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta ad un consigliere di minoranza.

Art. 11 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata, nelle ultime consultazioni elettorali.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, devono essere presentate per iscritto dal consigliere medesimo indirizzate al consiglio comunale e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Il seggio del consiglio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il consiglio nella

prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

Art. 12 - Diritti dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, nonché il diritto di ottenere dagli uffici del comune, e dagli enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
3. Alle interrogazioni e mozioni come sopra il sindaco o gli assessori, da lui delegati, rispondono entro trenta giorni.
4. Il sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 12bis - Decadenza dalla carica di consigliere per assenza

1. Il consigliere comunale che risulti assente per tre sedute intere e consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale. La giustificazione può essere comunicata al sindaco anche verbalmente o presentata per iscritto al protocollo prima della seduta consiliare.
2. Il sindaco, accertata l'assenza ingiustificata di cui al precedente comma, provvede ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento di decadenza. La comunicazione deve essere fatta per iscritto e notificata.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e a fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato dal sindaco nella comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla notifica.
4. Scaduto il termine il consiglio comunale decide sulla decadenza del consigliere tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative dallo stesso presentate.
5. Nel caso il consiglio pronunci la decadenza del consigliere, procede contestualmente con lo stesso provvedimento alla relativa surroga ai sensi del precedente art. 11, comma 4.

Art. 13 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.

Capo II La Giunta

Art. 14 - Giunta Comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero minimo di due e massimo di quattro assessori. Spetta al sindaco, subito dopo le elezioni e prima della nomina degli assessori ai sensi del successivo art. 15, stabilire con apposito decreto la composizione della giunta entro i limiti numerici sopraindicati e darne comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
2. Collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune improntando la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza, della efficienza e della efficacia.
3. Adotta tutti gli atti concreti, che non rientrino per legge, statuto o regolamenti, nella competenza del consiglio, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 15 - Nomina degli Assessori e del Vicesindaco

1. Gli assessori sono nominati con decreto del sindaco e possono essere scelti sia fra i consiglieri comunali, sia tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Tra gli assessori il sindaco nomina il vicesindaco che svolge le funzioni previste dalla legge e dal successivo articolo 24.
3. Del decreto di nomina, sottoscritto per accettazione dagli interessati, il sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del vicesindaco o di altro assessore il sindaco provvede alla sostituzione entro quindici giorni. Le dimissioni da vicesindaco non comportano anche dimissioni dalla carica di assessore. Le dimissioni hanno effetto dalla data del provvedimento di sostituzione.
5. Il sindaco può revocare la nomina del vicesindaco e quella di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
6. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la posizione giuridica, lo status dei componenti della giunta sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta gli assessori che tra loro o con il sindaco siano coniugi, ascendenti, discendenti, adottanti o adottati, parenti o affini sino al 3° grado.
- 6bis. Gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
7. I provvedimenti di nomina, revoca, e sostituzione del vicesindaco e degli assessori vengono trasmessi in copia alla prefettura ed al comitato regionale di controllo.

Art. 16 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa. Possono essere previste convocazioni informali.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche; i consiglieri tuttavia possono essere autorizzati dal sindaco ad assistere alle sedute senza diritto di intervento.

Art. 17 - Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) assume i provvedimenti che non siano attribuiti al consiglio, al sindaco o al segretario o ai responsabili dei servizi;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - g) propone al consiglio, al fine di adottare appositi regolamenti o apportare modifiche agli stessi, criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non riguardino beni immobili;
 - i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio.

Art. 18 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Il consiglio comunale, però in seconda convocazione delibera validamente con l'intervento di almeno 4 membri.
Nelle sedute di seconda convocazione il consiglio non può deliberare sul bilancio di previsione e sue variazioni, sul conto consuntivo, sulla programmazione urbanistica, sullo statuto e sui regolamenti e in genere su tutte quelle materie per le quali le leggi e lo statuto prevedono che la deliberazione venga presa con una maggioranza speciale.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono

curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente anziano fra i presenti individuato a norma del precedente art. 11, comma 2.
6. I verbali delle sedute della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 18bis - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Capo III Il Sindaco

Art. 19 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita fin dalla proclamazione della sua elezione funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e producono la decadenza della giunta e l'avvio delle procedure per lo scioglimento del consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
6. Il sindaco se competente in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, deve astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 19bis: Linee Programmatiche di Mandato

1. Il sindaco entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la giunta presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei singoli assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 20 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - dbis) nomina, revoca o non conferma il segretario comunale con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 99 e 100 del Testo Unico approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.
 - e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, approva e sottoscrive i relativi accordi;
 - g) nei termini di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - h) convoca i comizi per i referendum;
 - i) adotta ordinanze ordinarie ai sensi del successivo art. 53, in mancanza del responsabile del servizio competente;
 - l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, quando manchi nel comune la figura del responsabile del servizio o dell'ufficio.
 - m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
 - n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;
 - o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi esterni secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge;
 - p) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - q) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura direttiva, ausiliaria del segretario rogante;
 - r) presiede le commissioni di gara, in mancanza di figure direttive nella pianta organica dell'ente;

s) informa la popolazione delle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani di protezione civile;

t) rappresenta in giudizio il comune sia come attore sia come convenuto.

Art. 21 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società in tutto
 - e) e in parte appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 22 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;
 - d) riceve mozioni ed interrogazioni dai consiglieri.

Art. 23 - Potere di delega

1. Il sindaco può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di proprie competenze a singoli componenti la giunta. Ai componenti la giunta il sindaco può inoltre delegare, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.
2. Delle deleghe rilasciate in conformità al comma precedente deve essere data comunicazione al consiglio comunale.

Art. 24 - Vicesindaco

1. Il vicesindaco è nominato dal sindaco a norma del precedente art. 15.
2. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, che comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio, il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio.
3. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del sindaco o sospensione dello stesso dalle funzioni ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il vicesindaco lo sostituisce, assumendone le funzioni per la durata dell'assenza, impedimento o sospensione.
4. Qualora per assenza, impedimento o altro anche il vicesindaco non è in grado di svolgere le funzioni vicarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, esse vengono svolte dagli assessori nell'ordine risultante nel decreto di nomina e, in

mancanza o impedimento anche degli assessori, dal consigliere anziano di cui al precedente art. 11, comma 2.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La capacità di autoorganizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.
2. Il comune disciplina con appositi regolamenti:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente statuto.
3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.
4. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:
 - a) l'attività per progetti;
 - b) il metodo della programmazione;
 - c) l'integrazione funzionale ed organizzativa degli uffici e dei servizi;
 - d) la mobilità interna del personale;
 - e) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
 - f) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;
 - g) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;
 - h) la formazione del personale.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.
6. Il comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 26 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale del comune, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione amministrativa è affidata ai responsabili dei servizi che l'esercitano avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta e delle direttive del sindaco con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e se richiesto dal sindaco esprime pareri da inserire nelle deliberazioni del consiglio e della giunta.
3. Il sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale del comune che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartitegli dal sindaco.

Art. 27 – Struttura

- 1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi e uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
- 1bis) Spettano ai responsabili dei servizi la direzione e il coordinamento degli uffici appartenenti al servizio loro affidato.
- 2) Spettano ai responsabili degli uffici la conduzione operativa e di intesa con il responsabile del servizio di appartenenza l'organizzazione del lavoro dell'ufficio a loro affidato.
- 3) Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attivazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale ed i responsabili dei servizi e i responsabili degli uffici sono disciplinate dal regolamento organico del personale.

Titolo III SERVIZI

Art. 28 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. La gestione dei servizi pubblici è caratterizzata da efficienza e puntualità di produzione, trasparenza delle decisioni, considerazione e cortesia verso l'utente.
5. Il consiglio comunale può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di competenza del comune.

Art. 29 - Società

1. L'esercizio dei servizi pubblici comunali può essere assicurato anche mediante le società per azioni o a responsabilità limitata, previste dall'art. 113, comma 1, lett.e) ed f) del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il comune può nominare uno o più amministratori, funzionari o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, nelle quali ha partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'atto costitutivo di ciascuna società.
3. Per le nomine suddette si applica l'esimente prevista dall'art. 67 del Testo Unico approvato con il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Titolo IV FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 30 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare con la provincia o con altri comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il comune partecipa alle convenzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 31 - Consorzi

1. Il comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 114 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.
2. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio che sono:
 - a) il bilancio di previsione e le sue variazioni;
 - b) i programmi di intervento e le loro variazioni;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni;
 - e) gli atti di nomina degli organi.

Art. 31bis - Unione dei comuni

1. Il comune può valutare l'opportunità di costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni e/o di servizi con uno o più comuni limitrofi.

Art. 32 - Accordi di programma

1. Il comune può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia e regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Titolo V
ATTIVITA' CONTRATTUALE E REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 33 - Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
2. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del comune stesso.

Art. 34 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal revisore previsto dall'art. 234 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il revisore del conto è revocabile, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
5. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
6. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

PARTE III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 35 - Pari opportunità

1. Il comune rimuove ogni ostacolo alla realizzazione della effettiva e completa parità tra uomini e donne in quanto strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità.
2. Il comune sostiene le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive e nei ruoli sociali liberamente prescelti.

Art. 35bis - Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Art. 35ter – Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il comune costituendosi nel giudizio abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo I Libere forme associative

Art. 36 - Promozione e sostegno delle forme associative

1. Il comune interviene con contributi, sussidi vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività produttive di interesse locale.
2. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma sono fissate da apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Capo II Iniziativa politica e amministrativa

Art. 37 - Intervento nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi non individuali.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 38 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto di voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla segreteria del comune ed indirizzate al sindaco.
3. La giunta, il consiglio o il dipendente responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni.

Capo III Forme di consultazione

Art. 39 - Tipi di consultazione

1. La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
 - a) richiesta di pareri;

- b) indizione di assemblee;
- c) effettuazione di sondaggi d'opinione;
- d) referendum consultivi ed abrogativi.

Art. 40 - Richiesta di pareri

1. E' facoltà dell'amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui all'art. 36 dello statuto per la materia di rispettivo interesse.

Art. 41 - Assemblee

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette delle assemblee.

Art. 42 - Sondaggi d'opinione

1. Questioni riguardanti lo svolgimento dei servizi comunali potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.

Art. 43 - Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente capo vincola l'amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 44 – Referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi e abrogativi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
- 1bis. Il referendum abrogativo può riguardare, in tutto o in parte, un provvedimento comunale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti norme statutarie, tariffe dei servizi pubblici, tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 3 anni, le materie già oggetto di antecedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum consultivo può essere presa dal consiglio comunale o dal 20% del corpo elettorale; quella del referendum abrogativo solo dal 20% del corpo elettorale.
4. Nel caso di iniziativa del corpo elettorale gli interessati dovranno informare il segretario comunale dell'avvio delle procedure referendarie notificando il quesito da sottoporre a referendum e richiedendogli di apporre sui moduli, dagli stessi esibiti e necessari per la raccolta delle firme dei cittadini, il visto e la data.
5. La richiesta di referendum dovrà essere presentata al segretario comunale entro 3 mesi dal rilascio dei moduli di cui al precedente comma corredata da un numero di firme come indicato al 3° comma.
6. Le firme dovranno essere raccolte nel rispetto della normativa nazionale vigente sui referendum.

7. Il segretario comunale provvederà a verificare la validità delle firme entro 30 giorni dalla presentazione e redigerà un apposito verbale da rassegnare al consiglio comunale.
8. Il consiglio comunale, entro i successivi 30 giorni, dovrà deliberare, con atto motivato, in ordine all'ammissibilità del referendum, rimettendo gli atti alla giunta per la fissazione della data.
9. Nel caso in cui il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
10. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
11. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
13. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa.
14. Nel caso di referendum consultivo il sindaco ne sottopone al consiglio o alla giunta, a seconda delle competenze, i risultati entro 60 giorni dalla proclamazione degli stessi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei due terzi dei membri assegnati all'organo collegiale.
- 14bis. Nel caso di referendum abrogativo qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione il provvedimento, o le parti di esso sottoposte al referendum, sono abrogati con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, resi noti dal sindaco. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Capo IV Diritti di accesso

Art. 45 - Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.

Art. 46 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti a rilevanza esterna assunti dall'amministrazione comunale sono di regola pubblici.
2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norme di legge.
3. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il regolamento determina i casi in cui il sindaco, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.

Art. 47 - Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. In conformità ai principi sanciti dal presente capo è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti a cui lo stesso è interessato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

Art. 48 - Diritto di accesso alle informazioni comunali

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'amministrazione comunale.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.
3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.

Art. 49 - Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardano; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

**Titolo II
FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 50 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del comune.
2. Lo statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti, ai sensi di legge, a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 51 - Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e/o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta e a ciascun consigliere.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

Art. 52 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel Testo Unico approvato con D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 53 - Ordinanze

1. I responsabili dei servizi, in relazione alla propria competenza e, in mancanza di responsabile, il sindaco emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1, se di interesse generale, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

PARTE IV

Art. 54 - Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

